

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, _____ 2009, N. ____

Regolamento recante norme per l'applicazione nell'ambito dell'amministrazione della difesa delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 11, 32, primo comma, 52, primo comma, e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo, ove tra l'altro è previsto che il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni sia individuato dall'organo di vertice delle stesse tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività;

Visto, inoltre, l'articolo 3, comma 2, del richiamato decreto legislativo, ove è previsto che nei riguardi delle Forze armate e di polizia, le disposizioni in esso contenute sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto, altresì, l'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e che i predetti servizi sono competenti, altresì, in materia di vigilanza nelle aree riservate o operative ed in quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, in cui sono stabiliti i compiti delle Forze armate ed i conseguenti principi e peculiarità organizzative;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio Sanitario nazionale ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere v) e z), relativo alle competenze dello Stato afferenti, rispettivamente, all'organizzazione sanitaria militare e ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante le attribuzioni del Ministro della difesa, la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera s);

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto l'articolo 16, lettera f), della legge 2 luglio 1926, n. 1178, che include il Corpo delle capitanerie di porto tra i corpi della Marina militare;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché le relative Istruzioni Tecnico Applicative, adottate con decreto del Ministro della difesa 20 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante il Regolamento concernente la disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ed in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante il Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, lettere g) ed o);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed in particolare gli articoli 54 e 139;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, inerente la riorganizzazione degli uffici centrali della difesa e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2005, n. 183 recante il Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa e le relative istruzioni tecniche approvate con decreto ministeriale 24 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006 recante le Norme Unificate per la Protezione e la tutela delle informazioni classificate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, recante i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante il Regolamento di Disciplina Militare, ed in particolare gli articoli 9, comma 1, e 21, comma 2, lettera f);

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1979 recante le procedure preordinate ad assicurare nell'ambito dell'amministrazione della difesa l'applicazione delle prescrizioni in materia di prevenzioni, infortuni ed incendi, di medicina ed igiene del lavoro negli enti e stabilimenti militari che impiegano personale civile;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1992, recante discipline per l'applicazione delle norme in materia di prevenzione infortuni ed incendi, di medicina ed igiene del lavoro presso gli enti/organismi dell'A.D. che impiegano personale civile;

Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 1997, recante l'individuazione del datore di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2005, recante l'organizzazione dei servizi di vigilanza antinfortunistica nell'ambito del Ministero della difesa;

Tenuto conto delle deleghe autorizzative, con particolare riferimento all'articolo 18 del decreto ministeriale 12 settembre 1959 che, in ragione delle speciali esigenze di funzionalità e della disponibilità di strutture idonee allo scopo, sono conferite all'amministrazione militare per gli adempimenti previsti dalla legge in materia di accertamenti e verifiche a tutela della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro;

Considerato che lo status di "militare" comporta un particolare rapporto di lavoro finalizzato all'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate senza risparmio di energie fisiche, morali ed intellettuali, affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita;

Considerato, altresì, che il personale civile dell'amministrazione della difesa opera a stretto contatto con la componente militare contribuendo ad assicurare l'efficacia operativa dello strumento militare;

Tenuto conto dell'ubicazione, dell'ambito funzionale e dell'ordinamento degli Uffici del Ministero della difesa;

Considerato, infine, che è necessario dare attuazione al predetto decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare all'articolo 3, comma 2, con l'emanazione di apposito regolamento per garantire l'applicazione della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, nel rispetto dei principi e peculiarità istituzionali che prevedono: l'unicità di comando e controllo, l'effettuazione di particolari e specifiche attività connesse all'impiego istituzionale della forza militare ed al relativo addestramento, la tutela delle informazioni riguardanti la prontezza e funzionalità dell'intera struttura militare, da cui dipende la potenzialità operativa delle forze, e la tutela delle informazioni e delle notizie connesse con il segreto di Stato;

Ritenuto che, per ragioni di economia di provvedimenti e necessità logico-sistematiche in relazione alle esigenze da individuare, sia opportuno unificare i decreti di cui ai citati articoli 2, comma 1, lettera b), 3, comma 2, e 13, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del personale civile della difesa, nonché gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del __ ____ 2009;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del __ ____ 2009;

Visti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati, il __ ____ 2009, e del Senato della Repubblica, il __ ____ 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del __ ____ 2009;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del __ ____ 2009;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali ed il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione;

Emana

il seguente

Regolamento recante norme per l'applicazione nell'ambito dell'amministrazione della difesa delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro.

TITOLO I

Principi fondamentali

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento, tenuto conto dei principi, delle peculiarità organizzative e delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, individuate all'articolo 2, disciplina l'organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale militare e civile negli ambienti di lavoro e durante le attività dell'amministrazione della difesa, in territorio nazionale od all'estero.

2. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle attività lavorative svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza.

Articolo 2

Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato od alle peculiarità organizzative delle Forze armate

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, costituiscono particolari esigenze connesse al servizio espletato od alle peculiarità organizzative delle Forze armate i principi e le peculiarità istituzionali finalizzati a salvaguardare la funzionalità dell'intera struttura militare, da cui dipende la potenzialità operativa delle forze, quali, fra l'altro:

- a) l'unicità di comando e controllo;
- b) la capacità e la prontezza d'impiego della forza militare ed il relativo addestramento, in territorio nazionale ed all'estero;
- c) la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l'efficienza dello strumento militare, le materie concernenti la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica ovvero il contrasto alla criminalità per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006 e 8 aprile 2008 e successive modifiche od integrazioni, nonché la tutela degli atti e documenti comunque sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) le particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonché delle aree, infrastrutture ed apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative, anche con riferimento al disposto di cui all'articolo 1, comma 5, lettere g) ed o) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, ed al disposto di cui all'articolo 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Ai fini di cui al comma 1, negli immobili e nelle aree di pertinenza dell'amministrazione della difesa, comprese le strutture ed aree in uso, ancorché temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, devono essere salvaguardate, fra l'altro, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

- a) il massimo della protezione e tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale militare, nonché delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti ed apparecchiature, ovvero di limitazione dei compiti d'istituto;
- b) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati;
- c) la prevenzione della fuga o di aggressioni, anche al fine della liberazione di persone legittimamente detenute, arrestate, fermate o trattenute, nei casi previsti dalla legge, nelle strutture penitenziarie militari ovvero in una struttura dell'Arma dei carabinieri, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo.

TITOLO II

Organizzazione per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'amministrazione della difesa

Articolo 3

Individuazione del datore di lavoro

1. Nell'ambito dell'amministrazione della difesa, le funzioni di datore di lavoro, salvo quanto previsto ai commi successivi, fanno capo ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorché non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti ad un comando od ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, nel rispetto delle peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l'unicità di comando e controllo, assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico-operativa dell'amministrazione della difesa e del Gabinetto del Ministero della difesa che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono però competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi, ferme restando le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure prevenzionistiche per le quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. I predetti datori di lavoro sono responsabili limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti.

3. La responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti centrali o territoriali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono però responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione ai comandi od uffici di cui al comma 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività. Per le unità navali della Marina Militare e del Corpo delle capitanerie di porto, la suddetta responsabilità grava, in diversa misura, sia sul comandante, deputato all'impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle autorità sovraordinate, competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro, che su quelle competenti per la fase di realizzazione ed allestimento, manutenzione, condotta ed addestramento, nonché ad assegnare le risorse per il soddisfacimento delle norme di sicurezza vigenti.

4. Per il personale dell'amministrazione della difesa che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso gli Organismi di vertice centrali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono a carico del datore di lavoro designato, nel proprio ambito, dall'Organismo di vertice centrale della difesa, ovvero dalla Forza armata, amministrazione, organo o autorità ospitante, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

5. Per le basi ed i comandi NATO e UE multinazionali presenti sul territorio nazionale, il comandante del comando nazionale alla sede o quartier generale è responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione ospite, del rispetto dell'applicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro.

6. Il Capo di Stato maggiore della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata ed il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'area tecnico-operativa, nonché il Segretario generale della difesa per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale ed il capo di Gabinetto del Ministero della difesa per gli uffici direttamente dipendenti, con proprie determinazioni individuano nell'ambito delle rispettive organizzazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli incarichi a cui sono associate le funzioni e responsabilità di datore di lavoro, tenuto conto dei criteri recati dai commi precedenti, nonché delle peculiarità organizzative e delle specifiche effettive esigenze connesse al servizio espletato. Analogamente provvede, per il Corpo delle capitanerie di porto, il Comandante generale del Corpo.

7. Con il provvedimento di cui al comma precedente possono essere altresì attribuite alcuni specifici obblighi propri del datore di lavoro ad unità organizzative, a livello centrale o periferico, istituzionalmente competenti in materia.

Articolo 4

Individuazione dei dirigenti e preposti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell'amministrazione della difesa, a fini prevenzionali, si intende per:

a) «dirigente»: il lavoratore militare o civile che, ancorché non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti ed in relazione all'effettivo elevato livello di autonomia, sia responsabile di unità organizzative dell'amministrazione della difesa ed, in tale veste, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

b) «preposto»: il lavoratore militare o civile cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendenza e sorveglianza diretta sulle attività lavorativa del personale dipendente, con cui intercorre un rapporto d'impiego immediato, anche temporaneo, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Articolo 5

Comunicazioni, denunce e segnalazioni

1. Le comunicazioni o segnalazioni all'INAIL o all'IPSEMA di dati od informazioni concernenti la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori militari dell'amministrazione della difesa, ivi compresi gli infortuni sul lavoro, previste a carico del datore di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le procedure a tal fine stabilite dal Segretariato generale della difesa, sentiti lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata ed i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto.

2. L'obbligo del datore di lavoro di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito da analoga comunicazione inoltrata dal datore di lavoro alla struttura ordinativa di cui al successivo articolo 9.

3. Restano ferme, con riferimento al solo personale civile dell'amministrazione della difesa, gli obblighi di comunicazioni o segnalazioni all'INAIL o all'IPSEMA di cui al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui al precedente capoverso sono comunque inoltrate anche alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le medesime procedure di cui al comma 1.

4. L'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'invalidità al lavoro per più di tre giorni, previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è assolto, nell'ambito dell'amministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analoga comunicazione inoltrata al competente Comando carabinieri dell'organizzazione di polizia militare di Forza armata ed al servizio di vigilanza di cui agli articoli 17 e seguenti del presente regolamento.

Articolo 6

Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'ambito dell'amministrazione della difesa, al fine di tutela delle informazioni di cui, nell'interesse della difesa militare e della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e per la tutela del segreto di Stato, il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è costituito esclusivamente dal personale militare o civile dell'amministrazione della difesa, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, nonché di adeguata abilitazione di sicurezza.

2. Il personale di cui al comma 1 è individuato nel numero ritenuto sufficiente in ragione dell'ubicazione, dell'ambito funzionale, dell'ordinamento e delle caratteristiche degli organismi interessati.

3. Nelle attività operative ed addestrative svolte da singoli reparti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, fuori dell'ordinaria sede stanziale, i compiti del servizio di prevenzione e protezione e la funzione di responsabile del servizio sono assicurati, ove necessario, da personale individuato secondo le procedure tecnico-operative che disciplinano tali specifiche attività.

4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle realtà comprensoriali ove insistono più organismi dell'amministrazione della difesa, ferme restando le

responsabilità di ciascun titolare per la propria area e di uno di essi anche per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione qualora al medesimo datore di lavoro facciano capo più reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale.

Articolo 7

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nell'amministrazione della difesa operano sia i rappresentanti militari dei lavoratori per la sicurezza che i rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza della stessa amministrazione.

2. I rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'ARAN.

3. I rappresentanti militari dei lavoratori per la sicurezza sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare (Co.Ba.R.). Nell'ambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica è previsto un rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari.

4. In funzione del numero dei rappresentanti da designare, il Co.Ba.R. di riferimento dell'organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 5 ed individuati in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell'ente o distaccamento di riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i rappresentanti militari dei lavoratori per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Qualora il Co.Ba.R. non proponga alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnali un numero inferiore a quello indicato, il datore di lavoro procede alla designazione dei rappresentanti militari dei lavoratori per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro qualora il personale militare proposto non sia in possesso dei previsti requisiti.

5. I rappresentanti militari dei lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti previsti per i delegati delle rappresentanze militari e per essi valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

6. Ai rappresentanti militari dei lavoratori per la sicurezza competono le attribuzioni previste nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le attività connesse al mandato sono svolte per servizio. L'incarico è trascritto nella documentazione matricolare dell'interessato, secondo le vigenti disposizioni.

7. L'incarico di rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza ha la durata di tre anni. Il militare non può rifiutare la designazione od interrompere il mandato, salvo che per gravi e comprovati motivi, e cessa anticipatamente dall'incarico, con determinazione del datore di lavoro, per una delle seguenti cause:

- a) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria;
- b) trasferimento ad un reparto facente capo ad una organizzazione antinfortunistica diversa da quella di appartenenza;
- c) perdita di uno o più requisiti per la designazione;
- d) aver riportato sanzioni disciplinari per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.

8. I rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.

9. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, negli organismi dell'amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarità organizzative e dell'esigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalità dell'intera struttura militare o connesse con il segreto di Stato, gli eventuali rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali ovvero di sito produttivo possono essere individuati esclusivamente tra il personale dell'amministrazione della difesa.

10. Nell'amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l'unicità di comando e controllo, l'autorità cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, qualora ritengano inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, si identifica nell'autorità gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro.

Articolo 8

Formazione, informazione e addestramento

1. Il datore di lavoro e gli altri comandanti o responsabili di unità organizzative, quali dirigenti e preposti e nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione ed addestramento sufficienti ed adeguati in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al proprio posto e luogo di lavoro ed alle specifiche mansioni, comprese quelle temporaneamente assegnate per l'esecuzione di un compito specifico.

2. Il Segretario generale della difesa, d'intesa con gli Stati maggiori di Forza armata, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché le Direzioni generali competenti per la materia, svolge azione di indirizzo sulla formazione di tutto il personale dell'amministrazione difesa.

3. L'attività formativa, predisposta e condotta, in via principale, dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e da altri istituti dell'amministrazione della difesa, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero da istituti, enti ed organizzazioni esterni all'amministrazione della difesa e da questa individuati, comprenderà seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento.

4. L'attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro e di gestione delle emergenze, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene attuata, ove possibile, avuto riguardo e nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito dei cicli formativi ed addestrativi di base per l'immissione nei ruoli del personale militare e civile dell'amministrazione della difesa, secondo programmi didattici, distinti per ruoli di appartenenza, che rispettano i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e sono altresì rivolti ai rischi tipici ed alle peculiarità tecniche, operative ed organizzative delle Forze armate.

5. Le attività formative definite a livello centrale, anche se svolte a livello decentrato, dovranno concludersi con il rilascio di apposito attestato di frequenza ed essere trascritte nei documenti matricolari degli interessati. Le trascrizioni e la documentazione di cui al capoverso precedente sono sostitutivi della registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Articolo 9

Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'amministrazione della difesa

1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, istituiscono apposite strutture ordinarie cui compete il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni.

2. All'interno delle strutture ordinarie di cui al comma 1 sono costituite distinte unità organizzative concernenti, rispettivamente, le attività di prevenzione, di cui al successivo comma 3, e quelle di vigilanza, di cui al successivo Titolo V.

3. Le unità organizzative di prevenzione:

a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;

b) promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del personale;

c) definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, ove occorra, la modulistica di base;

d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all'amministrazione della difesa.

4. Nell'esercizio dell'attività di consulenza e verifica ovvero delle ordinarie attività di controllo dell'amministrazione, il personale delle unità organizzative di prevenzione, nonché il personale dei servizi di prevenzione e protezione ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni, non hanno l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale, ovvero di comunicazione di cui all'art. 347 del medesimo codice o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate, ove riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera s), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.

TITOLO III

Applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro nell'ambito dell'amministrazione della difesa

Articolo 10

Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari

1. Le attività lavorative svolte nell'ambito dell'amministrazione della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei all'amministrazione che operano per conto delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e che non rientrano in quelle di cui al successivo comma 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrità dell'ambiente.

2. Le attività delle Forze armate e quelle degli organismi dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa, comunque connesse alle particolari esigenze individuate ai sensi del precedente articolo 2, nonché le infrastrutture e le aree, gli equipaggiamenti, armi, munizioni, materiali ed i mezzi di cui al medesimo articolo, destinati alle predette attività, comprese quelle eseguite per conto e sotto il controllo dell'amministrazione della difesa da organismi terzi, sono disciplinate, anche per quel che riguarda le peculiari caratteristiche tecnico-costruttive, dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato.

3. Per particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato si intendono, fra l'altro:

a) le procedure tecnico-operative adottate nell'ambito di accordi di standardizzazione o di cooperazione fra le Forze militari dei Paesi aderenti alla NATO o ad altre Organizzazioni internazionali ovvero quelle emanate dalla competente autorità militare nazionale sull'impiego dello strumento militare nazionale, quali le pubblicazioni, le direttive strategiche e le direttive operative;

b) il mandato formulato da una Organizzazione internazionale, quali ONU, UE, OSCE, NATO e le procedure tecnico-operative emanate dai comandanti di Forze nazionali o multinazionali per l'esecuzione dei compiti previsti dal mandato;

c) le procedure d'azione individuate dai comandanti, a qualsiasi livello, per l'esecuzione degli specifici compiti o missioni a loro demandati per le funzioni istituzionali di loro competenza o per ordini ricevuti dalla scala gerarchica e, per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, anche per l'esecuzione dei compiti concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero il contrasto alla criminalità;

d) gli speciali capitoli d'opera e le disposizioni tecnico-operative, individuati anche sulla base di speciali requisiti operativi, concernenti le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalità di custodia, mantenimento ed impiego di infrastrutture ed apprestamenti militari, fissi e mobili, sistemi di difesa passiva, equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, materiali di armamento, munizioni, installazioni di sicurezza, attrezzature di protezione, individuali e di reparto, mezzi operativi, navali, aerei e terrestri delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto.

4. Ai sensi di quanto previsto al comma precedente, inoltre:

a) le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro, per la tutela della sicurezza e della salute del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri al di fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarità organizzative vincolate anche dalla natura e dalla condotta delle stesse operazioni ed attività nonché dalla contingente situazione ambientale, coerentemente con l'evoluzione operativa della missione in atto. La presente disposizione si applica anche alle operazioni ed alle attività condotte in territorio nazionale nell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 1, comma 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331.

b) nelle strutture penitenziarie militari ovvero in strutture dell'Arma dei carabinieri, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma od altro evento calamitoso, l'evacuazione dei predetti ambienti detentivi avviene in direzione delle aree all'aperto, all'interno della cinta di protezione perimetrale. Il personale preposto alle predette strutture adotta ogni iniziativa tendente a salvaguardare l'altrui incolumità, agevolando le persone detenute, arrestate, fermate o comunque trattenute nell'abbandonare i luoghi in cui sono ristrette ed ogni altro luogo di riunione chiuso od esposto ad immediato pericolo. I luoghi all'aperto, nei quali devono essere guidate le suddette persone, ed i percorsi da seguire nello spostamento sono individuati mediante appositi piani di evacuazione predisposti dai comandanti di caserma;

c) negli immobili e nelle aree di pertinenza dell'amministrazione della difesa, nonché nelle strutture ed aree in uso, ancorché temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti

l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità ed in quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, deve essere verificata periodicamente l'efficienza dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi, dei sistemi di difesa passiva, delle fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la difesa e la vigilanza preventiva. In ogni caso, devono essere comunque assicurati idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma od altro evento calamitoso;

d) nei cantieri temporanei o mobili, come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano le speciali norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, e successive modifiche od integrazioni, nonché le altre specifiche disposizioni vigenti in materia nell'ambito dell'amministrazione della difesa.

5. Il Capo di Stato maggiore della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata ed i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché il Segretario generale della difesa, ove necessario e sulla scorta dei criteri recati dai commi precedenti, individuano con propria determinazione le ulteriori particolari norme di tutela tecnico-militare vigenti o comunque applicabili nell'ambito delle rispettive organizzazioni.

6. Fatto salvo il dovere di intervento, anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, degli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo delle capitanerie di porto, disciplinato dalle norme riguardanti le specifiche funzioni ricoperte, il predetto personale deve adottare le procedure d'azione e le misure di sicurezza e di protezione individuate dai comandanti per lo specifico impiego.

7. L'obbligo gravante in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e preposti di esigere, con la costante sorveglianza, l'osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori militari si intende assolto, ed a tal fine esonerativo da responsabilità, con l'aver impartito ordini certi ed adeguati all'osservanza di dette misure, essendo legittima l'aspettativa da parte dei superiori gerarchici del rispetto dell'ordine, la cui inosservanza è particolarmente sanzionata in relazione ai vincoli propri della disciplina militare.

8. Ferma restando a carico dell'amministrazione della difesa ogni conseguenza in ordine alla risarcibilità di eventuali danni cagionati a terzi, non è responsabile, a titolo di colpa, il personale militare o civile che, per fatti attinenti al servizio ed in costanza dello stesso, abbia violato norme prevenzionistiche, nel caso in cui si sia trovato nella effettiva materiale impossibilità di potersi ottemperare ed abbia agito allo scopo di assicurare la prontezza operativa dello strumento militare, avuto riguardo alla natura e priorità degli obiettivi da raggiungere, purché abbia adottato, nei limiti dei poteri, attribuzioni e mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli e con riferimento alle mansioni in concreto svolte, tutte le possibili misure di cautela applicabili in ragione della disponibilità e dello stato delle conoscenze tecnico-scientifiche per contenere il rischio, nonché le azioni di prevenzione alternative preordinate a garantire possibili ed equivalenti condizioni di sicurezza.

9. Salvo quanto previsto al comma precedente, gli importi delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, eventualmente irrogate al personale militare e civile dell'amministrazione della difesa per violazione commesse presso organismi militari, sono imputate, in via transitoria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, fatta salva ogni rivalsa dell'amministrazione nei confronti degli interessati che siano riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave a seguito di specifica inchiesta disposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167.

Articolo 11

Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni

1. L'amministrazione della difesa, in ragione delle speciali esigenze di funzionalità e della disponibilità di strutture idonee allo scopo, provvede, in via prioritaria, con propri tecnici militari e civili, in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, ad effettuare i controlli, le verifiche e i collaudi tecnici, nonché a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'amministrazione della difesa, per le finalità previste dalle normative vigenti.

2. Le competenti Direzioni generali del Ministero della difesa istituiscono appositi albi relativi al personale militare e civile in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente per lo specifico settore d'impiego.

3. In caso di indisponibilità del personale di cui al comma 1, ovvero in caso di urgenza o per ragioni operative, i datori di lavoro possono avvalersi di personale tecnico esterno all'amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti dell'amministrazione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la

sicurezza dei locali e degli edifici in uso agli organismi dell'amministrazione della difesa, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ha l'obbligo, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Resta fermo per i soggetti cui grava la responsabilità dell'impiego del personale, nei limiti dei poteri, attribuzioni e mezzi di cui dispongono ed in relazione ai compiti affidati, l'adozione di misure organizzative e procedurali, anche temporanee, che garantiscano, per quanto possibile, il conseguimento di equivalenti condizioni di sicurezza.

Articolo 12

Valutazione dei rischi

1. Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro dell'amministrazione della difesa, la responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui al comma 3, lettera d), del precedente articolo 10, ovvero al loro approvvigionamento ed alla fornitura ai destinatari finali.

2. I predetti dirigenti devono comunicare ai datori di lavoro destinatari dei beni, mezzi e materiali di cui al comma 1, affinché ne tengano conto nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le informazioni concernenti:

- a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e loro componenti;
- b) i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale, in conseguenza dell'utilizzo dei predetti beni, mezzi e materiali;
- c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nell'utilizzo dei citati beni, mezzi e materiali, al fine di eliminare, ridurre o contenere possibili rischi per la salute, avuto riguardo alla natura e alla priorità degli obiettivi istituzionali da raggiungere.

3. Nell'ambito dell'amministrazione della difesa, tenuto conto che le vigenti disposizioni in materia di organizzazione del lavoro, rapporti gerarchici, relazioni con i superiori e doveri propri di quest'ultimi, di cui, fra gli altri, al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, sono già preordinate anche alla prevenzione dei rischi psicosociali e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di lavoro militari, la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di adottare le conseguenti misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, è effettuata dal datore di lavoro qualora ne sia segnalata la necessità dai competenti servizi sanitari delle Forze armate a seguito delle attività espletate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio per il personale militare e civile della difesa.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro deve tener conto, altresì, delle particolari esigenze individuate ai sensi dei principi di cui al precedente articolo 2 e delle norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, individuate ai sensi dei criteri di cui al precedente articolo 10.

Articolo 13

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di tutela delle informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione nell'interesse della sicurezza nazionale ovvero per evitare pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare ed ai compiti istituzionali dell'amministrazione della difesa, si applicano i seguenti criteri:

a) nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'amministrazione della difesa, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attività dell'amministrazione della difesa e quelle delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione;

b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attività svolte dall'amministrazione della difesa con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato, contestualmente all'inizio delle attività dell'appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di

lavoro committente ovvero, se diverso da questi, dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, qualora si tratti di appalti aggiudicati dagli enti centrali dell'amministrazione della difesa o da enti periferici per i comandi dipendenti. All'attività di cui al precedente capoverso collabora anche il datore di lavoro appaltatore.

2. Il documento di cui al comma precedente, sottoscritto dai datori di lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga inevitabili informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione:

a) non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma è custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne è data menzione nel contratto stesso. Le misure prevenzionistiche occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente ed appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;

b) può essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell'amministrazione della difesa a ciò autorizzato, ivi compresi i rappresentanti militari e civili dei lavoratori per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo, nella parte di loro stretto interesse. In ogni caso, il predetto personale ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attività dell'amministrazione della difesa di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.

3. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.

4. Nell'ambito dell'amministrazione della difesa, agli effetti di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si intendono comunque essenziali i beni e servizi il cui approvvigionamento sia direttamente finalizzato al soddisfacimento od alla tutela delle esigenze individuate al precedente articolo 2.

TITOLO IV

Sorveglianza sanitaria

Articolo 14

Funzioni di medico competente

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al precedente articolo 10, le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli ufficiali medici in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nel periodo transitorio successivo ai due anni dall'istituzione dei percorsi formativi di cui all'articolo 38, comma 2, del citato decreto legislativo, per gli ufficiali medici di cui al capoverso precedente si prescinde, ai fini dell'immediato impiego nelle funzioni di medico competente, dall'avvenuta frequenza dei citati percorsi formativi, cui devono essere comunque successivamente ammessi.

2. In caso di indisponibilità degli ufficiali medici competenti di cui al comma 1, nell'ambito dei predetti luoghi ed attività, le funzioni di medico competente possono essere svolte anche dagli ufficiali medici che, ancorché non in possesso di una delle specializzazioni di cui all'articolo 38 del richiamato decreto, siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) aver esercitato per almeno quattro anni attività di medico in un incarico in ragione del quale abbiano trattato aspetti medico legali o di igiene preventiva con riferimento al personale, alle attività ed ai luoghi dell'amministrazione della difesa;

b) aver previamente frequentato, superando l'esame finale, appositi percorsi formativi, almeno analoghi a quelli di cui al comma 1, organizzati anche mediante convenzioni con le scuole di specializzazione in medicina del lavoro delle università italiane, che prevedano l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) riconosciuti ai fini della successiva frequenza delle scuole di specializzazione di cui al comma 5.

3. Gli ufficiali medici di cui al comma precedente svolgono attività di medico nel settore della medicina del lavoro, nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al precedente articolo 10, e sono a tal fine coordinati e diretti, per gli aspetti attinenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio, da un ufficiale medico competente, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 39, comma 6, del medesimo decreto. Gli ufficiali medici competenti coordinatori sono individuati, con criterio areale, dal competente organismo di vertice di Forza armata ovvero dell'area tecnico-operativa interforze o dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.

4. Il Direttore della Direzione generale della sanità militare, con propria determinazione, sentito lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, individua gli incarichi ed i percorsi formativi di cui al comma 2.

5. Per completare il percorso formativo degli ufficiali medici di cui al comma 2, la Direzione generale della sanità militare, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, potrà attivare apposite convenzioni con le università italiane, per l'ammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla riserva di posti annualmente a disposizione dell'amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Gli ufficiali medici specializzandi in base alle convenzioni di cui ai precedenti capoversi, potranno frequentare, in qualità di tirocinanti e nell'ambito dei crediti formativi universitari (CFU) previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo con le attività teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

6. Nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia disponibilità alcuna, nel proprio ambito, di personale di cui ai commi 1 e 2, il competente organismo di Forza armata ovvero dell'area tecnico-operativa interforze o dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale autorizza l'impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico competente esterno all'amministrazione, secondo le procedure amministrative vigenti.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettere c) ed l) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'ufficiale medico che assolve le funzioni di medico competente, di cui ai precedenti commi 1 e 2, ovvero il medico di cui al precedente comma 6:

a) custodisce le cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera c) del citato articolo 25, esclusivamente, presso il luogo di custodia individuato dal datore di lavoro, con l'adozione delle misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei dati in esse contenuti;

b) nel caso in cui l'organizzazione antinfortunistica di riferimento comprenda reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a cadenza che stabilisce, d'intesa con il datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi.

8. Nelle realtà comprensoriali, ove insistono più organismi dell'amministrazione della difesa, ancorché appartenenti a differenti aree funzionali, può essere nominato un unico ufficiale medico competente, con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro.

9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le visite e gli accertamenti sanitari di primo e secondo livello finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti di cui all'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dagli articoli 108 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono effettuati dai servizi sanitari delle Forze armate nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia di idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio per il personale militare e civile dell'amministrazione della difesa.

10. Fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli ufficiali medici individuati ai sensi del presente articolo sono iscritti anche nell'elenco dei medici competenti istituito presso la Direzione generale della sanità militare.

11. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori dell'amministrazione della difesa, la Direzione generale della sanità militare:

a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'amministrazione della difesa;

b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;

c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, protocolli standardizzati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta.

Articolo 15

Comunicazioni, segnalazioni e documenti

1. Le comunicazioni o segnalazioni alla competente ASL di dati od informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari o civili dell'amministrazione della difesa, previste a carico del medico competente dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui al successivo Titolo V. Le similari comunicazioni ovvero trasmissione di documenti che il medesimo decreto prevede a favore dell'ISPEL sono sostituite, a cura del medico competente, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti alla Direzione generale della sanità militare, secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per l'area tecnico-operativa, e dal Segretariato generale della difesa, per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. La citata Direzione generale provvede alla raccolta dei dati ed all'esame degli stessi.

TITOLO V

Vigilanza

Articolo 16

Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze

1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui agli articoli seguenti, si intendono per aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze i mezzi, le infrastrutture ed i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché le attività in essi espletate o comunque connesse, quali, fra l'altro:

- a) l'impiego della forza militare ed il relativo addestramento in territorio nazionale ed all'estero;
- b) la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalità dell'intera struttura militare ed i mezzi, sistemi ed apparecchiature per la elaborazione o la trasmissione di dati ed informazioni sensibili o classificate, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento ovvero sistemi di guerra elettronica;
- c) le strutture ed infrastrutture, i mezzi terrestri e navali e gli aeromobili in cui sono gestite o custodite le informazioni od ubicati i sistemi ed apparecchiature di cui alla precedente lettera b) ovvero trattate le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l'efficienza dello strumento militare per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006 e 8 aprile 2008;
- d) le strutture, aree e mezzi in uso, ancorché temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto;
- e) i locali in cui sono detenuti o trattati atti e documenti comunque sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- f) le aree, infrastrutture ed opere destinate alla difesa militare, come individuate all'articolo 2, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nonché le aree, infrastrutture e installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative;
- g) l'impiego, la custodia e la manutenzione di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico.

2. Gli immobili o le aree di pertinenza dell'amministrazione della difesa, nonché le strutture ed aree in uso, ancorché temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, ove sono svolte le attività od ubicati uno o più luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.

Articolo 17

Istituzione dei servizi di vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al precedente articolo 16, viene effettuata, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e secondo

le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, dal personale militare e civile dell'amministrazione della difesa individuato secondo i criteri recati dal presente regolamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito dell'amministrazione della difesa, in applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, nonché nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.

3. Ai predetti servizi di vigilanza è attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché ogni altra competenza in materia attribuita alle ASL dal citato decreto, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo comma 4.

4. Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile dell'amministrazione della difesa può presentare ricorso alla commissione medico-legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con provvedimento del Direttore della Direzione generale della sanità militare.

Articolo 18

Organizzazione dei servizi di vigilanza

1. L'unità organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito dell'ufficio del Segretariato generale della difesa individuato ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento, effettua il coordinamento centrale in materia di vigilanza. Il Segretario generale della difesa, fermo restando quanto disposto dai commi e dagli articoli seguenti, con propria determinazione, ne stabilisce l'ordinamento, gli organici e le modalità di funzionamento.

2. L'unità organizzativa di cui al comma 1, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretario generale della difesa, sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonché con quello tecnico-amministrativo delle Direzioni generali.

3. I servizi di vigilanza istituiti nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, nonché nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, possono avere un'organizzazione centrale o periferica. In quest'ultimo caso essi sono coordinati dall'unità organizzativa di vigilanza d'area costituita a livello centrale nell'ambito delle strutture di cui al precedente articolo 9.

4. L'organizzazione delle strutture dei servizi di vigilanza in ciascuna delle aree di cui al comma 3 è definita con provvedimento emanato dalle rispettive autorità di vertice che ne definiscono, altresì, la composizione e le modalità di funzionamento in relazione alle specifiche esigenze.

Articolo 19

Funzioni dei servizi di vigilanza

1. L'unità organizzativa centrale di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa:

a) coordina le attività attinenti a più servizi di vigilanza, cui fornisce consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all'amministrazione della difesa;

b) fornisce indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;

c) promuove la qualificazione e l'aggiornamento del personale incaricato della vigilanza, nell'ambito della pianificazione delle attività formative;

d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di base.

2. Le unità organizzative di vigilanza d'area:

a) mantengono i contatti con l'unità organizzativa centrale di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa;

b) predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale, per quanto attiene i servizi istituiti nell'ambito delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero al Capo di stato maggiore della difesa od ai Capi di stato maggiore di Forza armata o Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell'ambito dell'area tecnico-operativa;

- c) comunicano all'unità organizzativa centrale di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, trasmettendo i relativi decreti di nomina;
- d) programmano le ispezioni da effettuare, anche ove siano costituiti servizi di vigilanza periferici;
- e) forniscono consulenza ai servizi di vigilanza periferici, ove costituiti.

3. Il servizio di vigilanza ha il compito di accertare nei luoghi di lavoro e nell'ambito delle attività di cui al precedente articolo 16, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, come individuate ai sensi del presente regolamento:

a) l'effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformità delle procedure e degli ambienti di lavoro, nonché delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica ed alle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, come individuate ai sensi del presente regolamento;

b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi ed informativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dal presente regolamento.

4. Il servizio di vigilanza, inoltre, riferisce alla competente autorità giudiziaria, secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, le violazioni di natura penale accertate nel corso delle attività di cui al comma precedente, svolgendo ogni indagine e attività conseguentemente disposta o delegata dalla stessa autorità giudiziaria.

5. Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, ove non disponga al proprio interno delle professionalità tecniche e delle attrezzature occorrenti, può avvalersi, prioritariamente, degli organismi tecnico-sanitari dell'amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti stabiliti dalla Forza armata od Organismo centrale di appartenenza. In caso di indisponibilità degli organismi di cui al precedente capoverso, il servizio di vigilanza provvede avvalendosi di personale tecnico esterno all'amministrazione della difesa, secondo le procedure amministrative vigenti.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'importo delle somme che i servizi di vigilanza di cui al presente regolamento ammettono a pagare in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono assegnati all'apposito capitolo di bilancio della Forza armata o dell'organismo centrale dell'area tecnico-amministrativa o tecnico-industriale di riferimento, per finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Articolo 20

Personale addetto ai servizi di vigilanza

1. Ai servizi di vigilanza è assegnato personale militare e civile per lo svolgimento delle attività preventive tecnico-amministrative e per quelle ispettive, da reperire nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero della difesa.

2. Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi è individuato tra il personale militare e civile dell'amministrazione della difesa in possesso dei requisiti indicati al successivo comma 3 e nominato secondo le procedure di cui al precedente articolo 19, comma 2, lettere b) e c).

3. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) diploma di secondo grado;

b) ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo od equipollente o personale civile dell'area funzionale «C» ovvero «B» tecnica, di posizione economica non inferiore a «B3», in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza armata e degli organismi di vertice dell'area tecnico-operativa e delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale dell'amministrazione della difesa;

c) possibilità di assicurare una adeguata permanenza nell'incarico, fatte comunque salve le preminenti esigenze della Forza armata, anche successivamente intervenute;

d) non essere soggetto ad obblighi di comando, imbarco o simili per i 2 anni successivi alla nomina;

e) non essere stato designato dalle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa per l'effettuazione di verifiche, omologazioni e collaudi di impianti tecnologici;

f) aver superato lo specifico percorso formativo necessario per l'impiego nel settore, definito dal Segretariato generale della difesa, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa e gli Stati maggiori di Forza armata e Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto si prescinde, ai fini dell'impiego nei servizi di vigilanza, dalla previa frequenza del citato percorso formativo;

g) non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari di stato;

- h) non essere sottoposto a procedimento penale;
 - i) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva, di sospensione dall'impiego o di aspettativa per qualunque motivo;
 - l) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi del "rimprovero" negli ultimi due anni;
 - m) essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza;
 - n) non avere altri impedimenti a conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
4. Il personale dei servizi di vigilanza non può rifiutare lo specifico incarico. Tuttavia, quest'ultimo può essere revocato, in qualsiasi momento, con determinazione delle autorità di vertice di cui al precedente articolo 19, comma 2, lettera b), per una delle seguenti cause:
- a) perdita di uno o più requisiti per la nomina;
 - b) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria;
 - c) trasferimento ad altra sede od incarico;
 - d) accertata negligenza nell'attività ispettiva o quando si renda necessario per ragioni di opportunità o di incompatibilità con altre funzioni svolte dall'interessato.
5. Il personale nominato riveste le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, esclusivamente nei limiti del servizio specificamente disposto, nell'esercizio delle specifiche attribuzioni e con riferimento alla sola area e personale di competenza.
6. Il personale nominato non può prestare, ad alcun titolo, attività di consulenza ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 21

Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri

1. All'Arma dei carabinieri, quale Forza armata e Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, si applicano, in quanto compatibili con il presente regolamento, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 22

Abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

- a) il decreto ministeriale 23 luglio 1979, recante le procedure preordinate ad assicurare nell'ambito dell'amministrazione della difesa l'applicazione delle prescrizioni in materia di prevenzioni, infortuni ed incendi, di medicina ed igiene del lavoro negli enti e stabilimenti militari che impiegano personale civile;
- b) il decreto ministeriale 16 aprile 1992, recante discipline per l'applicazione delle norme in materia di prevenzione infortuni ed incendi, di medicina ed igiene del lavoro presso gli enti/organismi dell'amministrazione della difesa che impiegano personale civile;
- c) il decreto ministeriale 1° febbraio 1997, recante l'individuazione del datore di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
- d) il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa;
- e) il decreto ministeriale 25 maggio 2005, recante l'organizzazione dei servizi di vigilanza antinfortunistica nell'ambito del Ministero della difesa.

Il presente regolamento è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.